



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO NELL'EMILIA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2025/383, emessa in data 07-02-2025 e depositata in Cancelleria in data 10-02-2025, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di REGGIO NELL'EMILIA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- per la notifica
[REDACTED]

- Al Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna e Marche – Bologna

- Al Ministero della Giustizia - D.A.P. – Direzione Generale Detenuti e Trattamento – Roma

- Casa Reclusione di PARMA STRADA BURLA 59
per la notifica a [REDACTED]

REGGIO NELL'EMILIA, 10-02-2025

IL CANCELLIERE
L'Ufficiale di P.G.
Gregorio Domenico Marti



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO NELL'EMILIA
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED], attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma, in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo (n. SIEP 1709/2021) emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli il 06.09.2022, con decorrenza dal 29.11.2011 e fine pena al 23.11.2026, avente ad oggetto: **reclamo avverso negazione del diritto all'affettività**, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **07.02.2025**, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha emesso la seguente

ORDINANZA

[REDACTED] ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 bis o.p. volto ad ottenere la possibilità di svolgere colloqui intimi con la moglie **[REDACTED]**

Sentita sul punto la Direzione della Casa di Reclusione di Parma, è emerso che il detenuto, il 4 marzo 2024, aveva chiesto di poter svolgere colloqui intimi con la moglie, senza controllo a vista del personale di polizia penitenziaria, come ormai consentito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024.

L'Istituto penitenziario non ha accolto la richiesta del detenuto indicando, con provvedimento del 09.04.2024, di essere in attesa di ricevere determinazioni da parte dei Superiori Uffici sulle modalità operative per dare, ove ne ricorrano i presupposti, concreta attuazione alla fruizione di tale tipo di colloqui. Si legge, inoltre, nella nota pervenuta in data 25.05.2024, che è indispensabile creare degli spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa effettivamente legata, spazi che al momento non sono presenti presso la Casa di Reclusione di Parma. Si aggiunge che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha costituito un gruppo di lavoro composto da membri esperti che ha richiesto anche alla Direzione di fornire notizie circa le possibili modalità di attuazione. Non viene indicato, tuttavia, se la Direzione ha o meno riscontrato tale richiesta, così come nulla viene detto in merito alle tempistiche per gli eventuali esiti di tali lavori.

Il reclamo di **[REDACTED]** trova spazio nell'ambito segnato dagli artt. 35 bis e 69 comma 6 lett. b) o.p., ed infatti i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che, eventualmente inosservanti di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di esecuzione, incidano in modo grave ed attuale sui diritti della persona detenuta sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al Magistrato di sorveglianza.

Nel caso di specie, l'interessato allega un pregiudizio grave e perdurante all'esercizio del proprio diritto a subire una pena non disumana ai sensi dell'art. 27 Cost., in relazione al diritto a mantenere un legame, qui innanzitutto fisico, con la propria moglie.

La questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2024 del 26.01.2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini indicati in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quanto, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Nella sentenza, la Corte Costituzionale indica di essere consapevole dell'impatto che la pronuncia è destinata ad avere sulla gestione degli Istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sarà necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento. Tuttavia, risulta preminente l'esigenza di garantire alle persone detenute la possibilità di esprimere una normale affettività nell'ambito familiare, in linea, peraltro, con una larga maggioranza di ordinamenti europei che riconoscono ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità.

La Consulta, al fine di dare soluzione ai problemi operativi che possono emergere, auspica un intervento legislativo. Allo stesso tempo, però, nell'attesa di un intervento del legislatore, ritiene opportuno un impegno da parte dell'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, al fine di dare un'ordinata attuazione alla decisione, sostenendo l'importanza di un'azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, al fine di *"accompagnare una tappa importante del percorso di inveroamento del volto costituzionale della pena"*.

Quanto alle modalità di realizzazione del diritto all'affettività, la Corte Costituzionale chiarisce, in primo luogo, che il diritto all'espressione intramuraria dell'affettività non è riconosciuto in termini assoluti, ma è subordinato, innanzitutto, all'insussistenza di divieti legali, con esclusione, pertanto, dei detenuti sottoposti a regimi speciali *ex artt. 14 bis e 41 bis o.p.*

Il direttore dell'istituto, prima di autorizzare il colloquio, è chiamato a verificare sia l'esistenza di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, sia la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza. Difatti, il diritto all'espressione intramuraria dell'affettività viene limitato nell'individuazione dei soggetti con i quali possa essere fruito il colloquio «intimo» (coniuge, parte dell'unione civile, stabile convivente).

Dovrà, inoltre, essere verificato che non vi siano ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina o, per l'imputato, ragioni giudiziarie, che siano ostative. Sotto questo profilo deve, quindi, essere tenuto in considerazione il comportamento del detenuto, con la conseguenza che la rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può essere negata quando rilevino, in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, ma anche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all'amministrazione e in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt. 35 *bis* e 69, comma 6, lettera b), dell'ordinamento penitenziario.

La Corte Costituzionale chiarisce anche ulteriori aspetti relativi alla durata del colloquio e all'individuazione degli spazi. Viene indicato, infatti, che la durata del colloquio deve essere adeguata all'obiettivo di garantire un'espressione piena dell'affettività e che le visite devono svolgersi in modo non sporadico e in luoghi appropriati (se possibile in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli Istituti in modo da consentire la preparazione e consumazione di pasti e riprodurre, se possibile, un ambiente domestico, oppure comunque almeno tali da garantire riservatezza, essendo quindi sottratte al controllo auditivo e visivo del personale di polizia penitenziaria, chiamato a vigilare solo all'esterno, ma anche collocate in modo da preservare allo sguardo degli altri detenuti e delle persone che con loro effettuano colloqui).

Infine, viene indicato che nella fruizione dei locali predisposti per l'esercizio dell'affettività, sono favoriti, in via prioritaria, i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

Sulla questione, è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione, sentenza n. 8/2024 dell'11.12.2024. Nel ritenere ammissibile un reclamo proposto da un detenuto al Magistrato di Sorveglianza, la Corte riconosce che la richiesta di poter svolgere colloqui con la proprie moglie, in condizioni di intimità, costituisce espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari e, pertanto, può essere negata soltanto qualora ricorrano ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato.

Sulla base di quanto detto, per decidere l'odierno reclamo, e per verificare se, nel caso di specie, sussistano le condizioni per autorizzare [redacted] ad avere colloqui intimi con la moglie, si è provveduto, in data 27.11.2024, a chiedere un'integrazione istruttoria, volta ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari.

Si è dunque chiesto alla Casa di Reclusione di Parma di riferire:

- A) in merito a nuove iniziative intraprese per attuare il dettato della Corte Costituzionale in relazione al diritto all'affettività;
- B) con chi il detenuto intenda fruire del colloquio intimo, indicando il relativo legame di parentela;
- C) se sussistano o meno divieti dell'autorità giudiziaria impeditivi di contatti tra il detenuto e la persona indicata ai fini della fruizione del colloquio intimo;
- D) se il comportamento intramurario del detenuto sia o meno corretto, indicando eventuali ragioni di ordine o sicurezza che siano ostative alla fruizione del colloquio richiesto.

La Casa di Reclusione di Parma ha fatto pervenire propria nota, in data 10.01.2025, dando riscontro alle richieste di chiarimenti di cui sopra.

Quanto al primo punto, la Direzione rinvia alla precedente nota di cui si è detto all'inizio, con ciò sostanzialmente confermando una situazione immutata nell'arco di più di otto mesi, in cui l'Istituto è rimasto in attesa delle determinazioni degli uffici superiori, senza che sia indicata alcuna tempistica o alcuna calendarizzazione di azioni successive volte ad attuare la pronuncia della Corte Costituzionale.

Vi si legge, quanto agli ulteriori punti oggetto di richiesta, che il detenuto vorrebbe fruire dei colloqui intimi con la moglie, [redacted] con la quale effettua regolarmente colloqui visivi in presenza. Nessun riscontro è stato dato alla richiesta di informazioni sul comportamento del detenuto.

Si è provveduto, pertanto, ad acquisire relazione di sintesi dell'equipe di osservazione della Casa di Reclusione di Parma del 07.08.2024 e successivo aggiornamento del 22.01.2025 da cui risulta che il detenuto è inserito nel circuito Alta Sicurezza in relazione alla tipologia di reati commessi,

ricompresi nel novero dei reati di cui all'art. 4 bis o.p., mantiene condotta assolutamente regolare, è consapevole del disvalore delle azioni commesse, prende le distanze dal contesto criminale di provenienza, si è affrancato dall'uso di sostanze stupefacenti, ha aderito pienamente alle attività trattamentali, ha prestato attività lavorativa con cui si mantiene, effettua periodici versamenti sul fondo per le vittime di reati di mafia.

In considerazione delle informazioni acquisite, il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Il rigetto emesso dalla Direzione della Casa di Reclusione di Parma in data 09.04.2024 non è in alcun modo individualizzato, nulla dice sulla specifica posizione e richiesta del detenuto e non individua alcun elemento soggettivo che potrebbe essere di ostacolo alla concessione dei richiedi colloqui intimi al reclamante. D'altro canto, anche in sede dell'ultima integrazione istruttoria richiesta, la Direzione dell'Istituto nulla ha chiarito rispetto al comportamento del detenuto o ad eventuali ragioni di sicurezza che siano ostative alla fruizione del colloquio, limitandosi a ribadire nuovamente che si attendono determinazioni degli uffici superiori, in modo sostanzialmente invariato a quanto già indicato a maggio 2024. Non risulta, dunque, neanche alcuna azione prodromica o iniziativa di individuazione e approntamento di locali.

La Corte Costituzionale ha indicato, in modo chiaro, che in attesa di un auspicato intervento legislativo, la preminente necessità di garantire anche alle persone detenute di poter esprimere una normale affettività in ambito familiare, rende necessario un intervento dell'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, al fine di dare un'ordinata attuazione alla decisione, incluse dunque le Direzioni degli Istituti.

Dalla pronuncia della Consulta ad oggi è trascorso più di un anno e da quanto risulta dagli atti tramessi la Casa di Reclusione di Parma non ha intrapreso alcuna iniziativa, anche solo di individuazione e di approntamento dei locali.

D'altro canto, la richiesta di [redacted] deve, anche tenuto conto di quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, essere valutata nel merito della posizione specifica del detenuto, verificando cioè se sussistano o meno i presupposti perché lo stesso sia ammesso a fruire dei richiesti colloqui intimi. Dalla documentazione che è stata acquisita, e di cui si è dato ampio conto, non emerge alcun elemento ostativo.

[redacted] è un detenuto con posizione giuridica definitiva, nel circuito Alta Sicurezza, in espiazione pena per reati di cui all'art. 4 bis o.p. rispetto ai quali la stessa Corte Costituzionale indica che non sussistono impedimenti normativi all'esercizio dell'affettività intramuraria dato che l'ostatività del titolo di reato incide sulla concessione dei benefici penitenziari ma non sulle modalità dei colloqui. Il detenuto non è ristretto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis o.p., né a regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis o.p. Svolge regolarmente colloqui visivi con la moglie, che non sono sottoposti a provvedimento di registrazione e di ascolto, ha mantenuto una condotta del tutto regolare, in assenza di rilievi disciplinari, così che pare escluso ogni rischio di strumentalizzazione a fini illeciti del colloquio intimo. Allo stato, il detenuto non fruisce di permessi premio.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto, poiché dal rigetto della Direzione della Casa di Reclusione di Parma deriva al detenuto un grave e attuale pregiudizio all'esercizio del diritto all'affettività, nella sua espressione attraverso colloqui intimi con la propria moglie, [redacted], da riconoscerli in assenza di concrete ragioni di sicurezza o di altro tipo, per come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024, che lo impediscano.

Dall'accoglimento del reclamo, deriva l'ordine alla Casa di Reclusione di Parma di provvedere con la massima urgenza, a fronte del tempo trascorso dall'istanza dell'interessato presentata il 24.04.2024, alla predisposizione di spazi idonei dove il colloquio intimo possa svolgersi, avendo cura ad individuarlo secondo i parametri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale, anche attraverso soluzioni temporanee, in attesa di interventi più strutturati e definitivi.

La Direzione della Casa di Reclusione di Parma, nel dare attuazione a questo provvedimento, potrà anche individuare spazi idonei da adattare all'interno dell'Istituto, con garanzie minime di riservatezza, e dunque senza controllo da parte del personale di Polizia penitenziaria, da preservarsi, in ogni caso, per lo svolgimento del colloquio, in attesa di interventi strutturali più significativi e definitivi che, allo stato, non sono ancora stati avviati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 18, 35 *bis*, 69 co. 6 lett. b) o.p., 666 e 678 c.p.p.

Sentito il parere favorevole del pubblico ministero

ACCOGLIE

il reclamo proposto da [REDACTED], come sopra generalizzato, e per l'effetto

DISPONE

Che all'interessato, disapplicata sul punto ogni disposizione amministrativa confliggente, sia consentito di svolgere un colloquio visivo intimo, senza il controllo a vista della Polizia Penitenziaria, negli spazi che saranno allo scopo individuati dalla Direzione della Casa di Reclusione di Parma, secondo le modalità individuate dalla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale e nelle motivazioni di questo provvedimento, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento del reclamo.

Si dispone che l'Istituto penitenziario renda nota all'Ufficio l'avvenuta esecuzione nei medesimi termini.

Reggio nell'Emilia, 07.02.2025

Il Magistrato di sorveglianza

Elena Banchi
Elena Banchi

Depositato in Cancelleria

R.E. ~~10 FEB. 2025~~

Assistente Giudiziario
Dott. Vincenzo De Mare
Vincenzo De Mare

